



N. /07 Reg. Sent.
N. 4400/1997 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione II)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 4400/1997, proposto dai sigg.ri Arena Mariano, Baraldi Bruno, Bonsaglio Luciana, Bossi Giovanni, Casano Diego, Castiglioni Ferruccio, Gallina Lionello, Costanzo Lorenzo, Ferrante Rosario, Gandini Mario, Geremia Giuseppe, Genchi Maria, Gnuva Oscar, Griggio Basilio, Licata Antonino, Manno Daniele, Maggioni Gianluigi, Marcaggi Silvia, Medico Mario, Modica Aldo, Montenegro Fabio, Moschetta Vincenzo, Rausa Sonia, Piovesana Gianfranco, Ottoboni Vanni, Pennati Carlo, Pisano Lorenza, Radaelli Giancarlo, Sevieri Lucia, Silveri Luca, Portalupi Mario, Ungari Luciano, Zafferri Mario, Zoppetti Claudio, Zacchetti Francesco, nonché Mutti Marisa, Morini Francesca e Morini Cristina, quali eredi di Morini Florindo tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Sala e Luigi Decio e con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, via Hoepli 3

contro il

Comune di Segrate, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Brambilla Pisoni e con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Durini 2

per l'annullamento, previa sospensione,

- dei provvedimenti dell'Ufficio Tecnico-Sezione Edilizia Privata/Urbanistica del Comune di Segrate del 30 maggio 1997, comunicati in data 5 giugno 1997, prot. nn. 23949, 23974, 24299, 24166, 24249, 24046, 23947, 23938, 24416, 23968, 23979, 24066, 23995, 23932, 24194, 24071, 24377, 24253, 24227, 24073, 23961, 24187, 24105, 24193, 23989, 24209, 24293, 23944, 24020, 24053, 24000, 23953, 24245, 24143, 23160, 24291, recanti la rideterminazione degli oneri concessori da versare in ordine alle pratiche di condono inoltrate dai ricorrenti ai sensi della l. n. 724/1994, nella parte in cui tali provvedimenti determinano le somme da versare a titolo di conguaglio oneri, maggiorazione ai sensi dell'art. 3 della l. n. 47/1985, interessi per mancato anticipo oneri ed interessi legali maturati,

- di ogni altro atto ad essi preliminare, connesso o conseguente, in particolare della deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 17 aprile 1997, avente ad oggetto la approvazione delle nuove modalità di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e del contributo per il costo di costruzione relativi alle concessioni in sanatoria di cui alla l. n. 724/1994

nonché per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti:

- a versare gli importi a titolo di contributi concessori nella misura indicata nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1990 tra il CIMEP, il Comune di Segrate e la “Cooperativa Edificatrice Segratese Due”, ovvero, in subordine, sulla base della deliberazione della Giunta Comunale 12 novembre 1992, n. 1012;

- a versare gli importi a titolo di oblazione e di contributi concessori in relazione alla superficie dichiarata nell’istanza di condono;

- alla determinazione di contributi concessori nella misura fissata per gli interventi di modifica di destinazione d’uso e di ristrutturazione edilizia;

il tutto senza la maggiorazione *ex art.* 3 della l. n. 47/1985 e senza applicazione di interessi per mancato anticipo oneri, come illegittimamente preteso dal Comune di Segrate

e per la conseguente condanna
del Comune di Segrate alla restituzione delle somme illegittimamente percepite, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Segrate;

VISTA l’istanza autonoma di sospensione dei provvedimenti impugnati depositata dai ricorrenti il 12 giugno 2002;

VISTA l’ordinanza di questo Tribunale n. 1247/02 del 20 giugno 2002, con cui è stata accolta l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, limitatamente ai ricorrenti Piovesana Gianfranco e Zoppetti Claudio;

VISTO l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 24 maggio 2006 dai ricorrenti Arena Mariano, Baraldi Bruno, Bonsaglio Luciana, Bossi Giovanni, Castiglioni Ferruccio, Casano Diego, Costanzo Lorenzo, Ferrante Rosario, Gallina Lionello, Gandini Mario, Geremia Giuseppe, Genchi Maria, Gnuva Oscar, Griggio Basilio, Licata Antonino, Maggioni Gianluigi, Manno Daniele, Marcaggi Silvia, Medico Mario, Modica Aldo, Montenegro Fabio, Moschetta Vincenzo, Pisano Lorenza, Pennati Carlo, Portalupi Mario, Radaelli Giancarlo, Rausa Sonia, Sevieri Lucia, Silveri Luca, Ungari Luciano, Zacchetti Francesco nonché Mutti Marisa, Morini Francesca e Morini Cristina, quali eredi di Morini Florindo;

VISTA la sentenza parziale di questo Tribunale n. 2113/06 dell’8 novembre 2006, con cui è stata dichiarata l’estinzione del processo per la parte di esso relativa ai ricorrenti che avevano presentato atto di rinuncia, ed è stata disposta istruttoria in relazione alla parte di giudizio destinata alla prosecuzione;

VISTA la documentazione depositata dal Comune di Segrate in ottemperanza alla suddetta sentenza parziale;

VISTE le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

NOMINATO relatore, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007, il Referendario dr. Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;

UDITI i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, tutti residenti nel Comune di Segrate ed abitanti in alloggi di proprietà, realizzati dalla “Cooperativa Edificatrice Segratese Due” in esecuzione di Piano di Zona consortile, espongono di avere presentato istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della l. n. 724/1994, per abusi realizzati nei predetti immobili in epoca anteriore al 31 dicembre 1993.

In relazione a dette istanze, ciascuno dei ricorrenti ricevette, nell’aprile del 1996, l’avviso di rilascio della concessione in sanatoria con richiesta di versamento degli importi a titolo di oblazione ed oneri concessori a conguaglio in misura superiore a quanto da essi previsto. In particolare, gli oneri concessori erano stati commisurati alla nuova tabella approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 2 febbraio 1995, che li aveva accresciuti rispetto all’aggiornamento di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 12 novembre 1992.

Al riguardo, pertanto, gli odierni ricorrenti ebbero a proporre ricorso, rubricato al n. R.G. 2621/1996 nei confronti della succitata deliberazione consiliare n. 10 del 2 febbraio 1995, nonché distinto ricorso, rubricato al n. R.G. 2623/1996, avverso gli avvisi di rilascio della concessione, nella parte concernente gli importi da versare a titolo di oblazione e di contributi concessori.

A fronte di ciò, la Giunta Comunale di Segrate, con deliberazione n. 94 in data 30 settembre 1996 sospese fino al 31 dicembre 1996 l’efficacia degli avvisi in parola, considerate le novità normative introdotte dall’art. 2, comma 37, lett. *i*) ed *l*) della l. n. 662/1996. La sospensione fu poi prorogata fino al 31 marzo 1997.

Con successiva deliberazione n. 132 del 17 aprile 1997, la Giunta Comunale di Segrate, ritenuti applicabili gli importi degli oneri di urbanizzazione stabiliti dalla ricordata delibera n. 10 del 2 febbraio 1995, decise di comunicare ad ogni singolo richiedente il condono, che avesse già ricevuto l’avviso di rilascio, la situazione dei pagamenti e dei relativi conguagli, tenuto conto di eventuali interessi e more, nonché di rideterminare le scadenze delle rate di pagamento.

Di qui l’emanazione di una serie di provvedimenti dell’Ufficio Tecnico–Sezione Edilizia Privata/Urbanistica, meglio specificati in epigrafe e tutti datati 30 maggio 1997, contenenti, per ciascuno degli odierni ricorrenti, l’indicazione dell’importo degli oneri concessori (nella stessa misura già indicata negli avvisi impugnati con il ricorso R.G. n. 2623/1996 ed in taluni casi in misura maggiore), per di più con la applicazione della maggiorazione *ex art.* 3 della l. n. 47/1985 (maggiorazione per ritardato o omesso versamento del contributo concessorio), nonché degli interessi per mancato anticipo degli oneri.

Avverso i succitati provvedimenti – nonché avverso la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 17 aprile 1997 – gli esponenti hanno, pertanto, proposto il ricorso indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento.

A sostegno del gravame, hanno innanzitutto formulato le seguenti censure a titolo di invalidità derivata:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. n. 10/1977, degli artt. 1, 2 e 3 della l.r. n. 60/1977 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di presupposti e di istruttoria, travisamento di fatto, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, illogicità ed ingiustizia manifesta;
- in subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 39 della l. n. 724/1994 e 37 della l. n. 47/1985, nonché dell'art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza di presupposto e di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 31 della l. n. 47/1985, dell'art. 39 della l. n. 724/1994 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento di fatto, sviamento della causa tipica, illogicità;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 39, commi 13 e 14, della l. n. 724/1994 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza dei presupposti e di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 16, della l. n. 724/1994, 34 della l. n. 47/1985 e 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza dei presupposti e di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 10/1977, e 39, comma 9, della l. n. 724/1994;
- incompetenza del Consiglio Comunale nella materia della revisione degli oneri di urbanizzazione, violazione degli artt. 32 e 35 della l. n. 142/1990, illegittimità derivata;
- eccesso di potere per travisamento dei fatti, nonché per difetto dei presupposti, motivazione erronea, violazione dell'art. 7 della l. n. 537/1993 ed illegittimità derivata
- eccesso di potere per travisamento sotto un diverso profilo, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, motivazione erronea, illegittimità derivata;
- violazione dell'art. 7 della l. n. 537/1993, degli artt. 1, 2 e 3 della l.r. n. 60/1977 e delle prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. II/557 del 28 luglio 1977, eccesso di potere per difetto generale di motivazione e dei presupposti ed illegittimità derivata.

A titolo di invalidità autonoma, hanno inoltre formulato le seguenti censure:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 39, commi 1 e 13, della l. n. 724/1994, come modificato dall'art. 2, comma 37/i della l. n. 662/1996, dell'art. 37 della l. n. 47/1985 e dell'art. 1337 c.c., nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti e di istruttoria, travisamento di fatto, difetto di motivazione, sviamento della causa tipica, illogicità ed ingiustizia manifeste;
- in subordine, illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 13, della l. n. 724 cit., come modificato dall'art. 2, comma 37/i della l. n. 662/1996, per violazione dell'art. 3 Cost.;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1282 e 1494 c.c. e 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti e di istruttoria, travisamento di fatto, difetto di motivazione;

- violazione dell'art. 3 della l. n. 47/1985, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento della causa tipica, illogicità ed ingiustizia manifeste.

Si è costituito in giudizio il Comune di Segrate, depositando memoria con cui ha chiesto la reiezione del gravame, in quanto infondato.

Con successiva autonoma istanza, depositata il 12 giugno 2002, i ricorrenti, tenuto conto che il Comune di Segrate aveva avviato la procedura di riscossione coattiva, in specie notificando ingiunzione di pagamento ai ricorrenti Piovesana Gianfranco e Zoppetti Claudio ed avviando la procedura esecutiva nei confronti del primo, hanno chiesto la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, almeno nei confronti dei sigg.ri Piovesana e Zoppetti.

In vista della discussione della sospensiva, il Comune di Segrate ha depositato ulteriore memoria, chiedendo la reiezione della istanza cautelare.

Nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2002 il Collegio, in considerazione del pregiudizio derivante ai ricorrenti Piovesana e Zoppetti dall'esecuzione degli atti impugnati, con ordinanza n. 1247/02 ha accolto limitatamente ad essi la domanda incidentale di sospensione.

In vista dell'udienza di merito, i ricorrenti sigg.ri Mariano Arena, Bruno Baraldi, Luciana Bonsaglio, Giovanni Bossi, Diego Casano, Ferruccio Castiglioni, Lorenzo Costanzo, Rosario Ferrante, Basilio Griggio, Lionello Gallina, Giuseppe Geremia, Mario Gandini, Maria Genchi, Antonino Licata, Gianluigi Maggioni, Daniele Manno, Oscar Gnuva, Mario Medico, Silvia Marcaggi, Fabio Montenegro, Aldo Modica, Vincenzo Moschetta, Carlo Pennati, Lorenza Pisano, Mario Portalupi, Giancarlo Radaelli, Sonia Rausa, Lucia Sevieri, Luca Silveri, Luciano Ungari, Francesco Zacchetti, nonché Mutti Marisa, Morini Francesca e Morini Cristina (in qualità di eredi di Florindo Morini), hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente notificato e da cui risulta l'accettazione della parte resistente in ordine alla compensazione delle spese.

I ricorrenti sigg.ri Vanni Ottoboni, Gianfranco Piovesana, Mario Zafferri e Claudio Zoppetti, dal canto loro, hanno depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento del gravame.

Il Comune di Segrate ha, a sua volta, depositato memoria, insistendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Con sentenza parziale n. 2113/06 dell'8 novembre 2006 il Collegio ha dichiarato l'estinzione del processo con riferimento ai ricorrenti che avevano depositato atto di rinuncia, disponendo la compensazione delle spese tra gli stessi ed il Comune intimato. Per quanto riguarda la prosecuzione del giudizio tra i ricorrenti che non hanno rinunciato ed il Comune di Segrate, ha disposto, invece, l'acquisizione della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2241/1995, della deliberazione del Consiglio Comunale di Segrate n. 353 del 5 dicembre 1988, della deliberazione della Giunta Comunale di Segrate n. 1012 del 12 novembre 1992, nonché della convenzione stipulata in data 4 aprile 1990 tra il CIMEP, il Comune di Segrate e la Cooperativa Edificatrice Segratese 2.

Il Comune di Segrate ha prestato ottemperanza alla suddetta richiesta istruttoria con nota di deposito documenti del 24 novembre 2006.

Le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative, insistendo nelle rispettive tesi e difese.

All'udienza pubblica del 17 gennaio 2007, la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso indicato in epigrafe è finalizzato all'annullamento dei provvedimenti con cui il Comune di Segrate ha rideterminato gli importi dovuti, a titolo di conguaglio per oneri concessori, da un gruppo di cittadini, proprietari di alloggi costruiti dalla Cooperativa Edificatrice Segratese Due in esecuzione di un Piano di zona, in esito al procedimento sulle domande di condono edilizio dagli stessi presentate ai sensi della l. n. 724/1994.

In particolare, tali provvedimenti sono impugnati nella parte in cui determinano le somme da corrispondere come conguaglio oneri, nonché impongono il versamento della maggiorazione di cui all'art. 3 della l. n. 47/1985, degli interessi per mancato anticipo degli oneri e degli interessi legali maturati.

I ricorrenti domandano, altresì, l'accertamento del loro diritto a versare i contributi concessori nella misura indicata dalla convenzione stipulata il 4 aprile 1990 tra il CIMEP, il Comune di Segrate e la Cooperativa Edificatrice Segratese Due, ovvero in subordine, in base alla deliberazione della Giunta Comunale di Segrate del 12 novembre 1992, n. 1012, e non, come invece accaduto, in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 2 febbraio 1995.

Chiedono, poi, l'accertamento del diritto a versare gli importi a titolo di oblazione e di contributi concessori in relazione alla superficie dichiarata nella domanda di condono, ed alla determinazione dei contributi concessori nella misura prevista per le modifiche di destinazione d'uso o per le ristrutturazioni edilizie.

Da ultimo, domandano la condanna del Comune di Segrate alla restituzione delle somme illegittimamente percepite, con interessi e rivalutazione monetaria.

A sostegno delle loro pretese avanzano una pluralità di censure, più sopra elencate in modo sintetico e che ora debbono essere partitamente esaminate.

Va innanzitutto respinta la pretesa dei ricorrenti al versamento degli importi dovuti nella misura stabilita dalla convenzione sottoscritta il 4 aprile 1990 tra il CIMEP, il Comune di Segrate e la Cooperativa Edificatrice Segratese Due.

Tale pretesa viene supportata con il primo motivo di ricorso e secondo la memoria conclusiva depositata dai ricorrenti, troverebbe conferma nei documenti acquisiti a seguito dell'istruttoria disposta dal Collegio con la sentenza parziale n. 2113/06 in data 8 novembre 2006.

Ciò, in quanto le acquisite deliberazioni del Consiglio Comunale di Segrate n. 333 del 5 dicembre 1988 e della Giunta Municipale del predetto Comune n. 1012 del 12 novembre 1992 dispongono che gli oneri di urbanizzazione per i piani esecutivi

aventi ad oggetto interventi di edilizia economica e popolare siano fissati in sede di approvazione delle relative convenzioni, d'accordo con il CIMEP.

Se ne desumerebbe, secondo i ricorrenti, che in sede di determinazione degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere abusive da essi realizzate, il Comune avrebbe dovuto riferirsi agli importi stabiliti con la suddetta convenzione del 4 aprile 1990, atteso che anche le opere abusive sono state realizzate nell'ambito dell'intervento di edilizia economica e popolare.

La tesi è palesemente infondata.

Sul punto, non può che concordarsi con la difesa comunale, laddove fa notare che la disciplina posta dalla convenzione del 4 aprile 1990 concerne solo – né potrebbe ipotizzarsi diversamente – le opere da eseguirsi in attuazione del Piano di Zona, in essa indicate e conformi alla concessione edilizia, ma sicuramente non le opere abusive, realizzate in violazione della convenzione stessa.

Ciò si ricava sia dal testo della convenzione *de qua*, in cui il pagamento degli oneri – previsto dall'art. 5 – è posto in correlazione con la realizzazione degli edifici di abitazione in essa indicati (cfr. art. 2) e non certo con le opere abusive realizzate in epoca successiva, sia dal testo delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale più sopra richiamate, che, a loro volta, non correlano in alcun modo la fissazione degli oneri di urbanizzazione, in sede convenzionale, alle opere abusive realizzate.

In particolare, le suddette deliberazioni non dicono in alcun modo – come invece sarebbe stato indispensabile, per accedere alla tesi dei ricorrenti – che la fissazione in sede convenzionale degli oneri di urbanizzazione si sarebbe riferita, altresì, alle opere abusive eventualmente realizzate.

In altre parole, osserva che il Collegio che, per accedere alla tesi dei ricorrenti, una simile correlazione – in disparte la sua legittimità – avrebbe dovuto essere, invece, espressamente stabilita nelle deliberazioni in questione, tenuto conto del carattere abusivo delle opere eseguite, difformi da quelle previste dalla convenzione del 4 aprile 1990, che, quindi, non poteva in alcun modo “coprirle”.

Se ne deduce l'infondatezza dell'appena visto motivo di gravame e, con esso, della relativa pretesa dei ricorrenti.

Deve essere, invece, accolta la domanda di versamento dei contributi concessori in base alla citata deliberazione della Giunta del 12 novembre 1992, n. 1012, e non, come invece accaduto, in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 2 febbraio 1995.

Sotto questo profilo, va, dunque, condiviso l'undicesimo motivo di ricorso.

Con tale motivo i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'art. 39, commi 1 e 13, della l. n. 724/1994, per avere il Comune resistente determinato in misura più elevata gli oneri dovuti e ciò in base agli importi stabiliti nella delibera consiliare n. 10 del 1995, in pretesa applicazione dell'art. 2, comma 37, lett. i), della l. n. 662/1996.

Secondo i ricorrenti, invece, da un lato una corretta lettura degli artt. 37 della l. n. 47/1985 e 39, comma 1, della l. n. 724/1994 porterebbe a concludere che, nel caso

di specie, gli oneri di urbanizzazione vanno calcolati sulla base delle disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 724 cit. e dunque al 1° gennaio 1995, con conseguente esclusione dell'applicabilità della disciplina stabilita dalla succitata deliberazione consiliare n. 10 del 2 febbraio 1995, in quanto posteriore a detta data.

Né in proposito si potrebbe invocare, come invece fa il Comune, l'art. 2, comma 37, lett. i), della l. n. 662/1996, poiché tale disposizione avrebbe ammesso solo la possibilità di una legislazione regionale di maggior favore, da emanare nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa l. n. 662/1996, con il corollario che, in assenza di tale legislazione regionale di maggior favore, si applicherebbero le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della l. n. 662 cit. (e cioè al 1° gennaio 1997).

Ed invero, da un lato, tra le “*disposizioni vigenti*” non rientrerebbe la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 2 febbraio 1995, avente valore di provvedimento amministrativo.

Per di più, siffatta deliberazione è successiva non solo all'entrata in vigore della l. n. 724 cit., ma anche alla presentazione delle istanze di condono.

Ancora, tra le “*disposizioni vigenti*”, richiamate dall'art. 2, comma 37, lett. i), cit. per l'ipotesi della mancata emanazione in materia della legislazione regionale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della l. n. 662/1996, vi sarebbero pure gli artt. 39, comma 1, della l. n. 724/1994 e 37 della l. n. 47/1985, che, come si è visto sopra, imporrebbero di far riferimento, ai fini della determinazione degli oneri dovuti per il rilascio della sanatoria, alle sole disposizioni vigenti all'entrata in vigore della l. n. 724 stessa, dunque in nessun caso alla deliberazione consiliare n. 10 del 1995.

Sotto altro, profilo, poiché la richiesta di condono avrebbe valore di atto negoziale di accettazione di una proposta formulata direttamente dalla legge, nell'ipotesi di condono il rapporto obbligatorio si costituirebbe al momento della presentazione della relativa domanda e non già a quello del rilascio del provvedimento sanante, con la conseguenza che nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione una disciplina – quale quella di cui alla deliberazione n. 10 del 1995 – posteriore alla presentazione dell'istanza di condono.

Non potrebbe, quindi, utilizzarsi il criterio dettato per l'edificazione ordinaria, per il quale la determinazione degli oneri deve essere operata all'atto del rilascio della concessione e non al momento della presentazione della relativa istanza.

Ciò, sia perché mentre nell'edificazione “ordinaria” il rapporto obbligatorio sorge al momento del rilascio della concessione edilizia, nell'ipotesi di condono esso si costituirebbe alla presentazione dell'istanza di condono, quale accettazione della proposta discendente direttamente dalla legge, sia perché la decisione di chiedere il condono è il frutto di una valutazione di convenienza da parte dell'interessato, il quale, perciò, deve avere la certezza sui costi da sostenere.

Come già accennato, i rilievi ora esposti meritano di essere condivisi, nei termini e per i motivi di seguito indicati.

Infatti, è stato precisato dalla giurisprudenza (C.d.S., Sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5500, T.A.R Lombardia, Milano, Sez. II, 5 maggio 2004, n. 1621) che, nell'ipotesi di condono, gli oneri concessori non possono essere determinati con riferimento al momento del rilascio del titolo in sanatoria.

Ed infatti, la legislazione sul condono è finalizzata al ripristino – a determinate condizioni – della legalità violata nel settore edilizio-urbanistico, attraverso una procedura che, diversamente da quella di rilascio della concessione edilizia di cui alla l. n. 10/1977, presuppone la preesistenza dell'immobile, in quanto edificato nei termini indicati dal Legislatore, nonché l'accertamento della sua conformità urbanistica, o almeno dell'inesistenza di insuperabili vincoli di inedificabilità, per legittimare il successivo atto di concessione in sanatoria.

Ciò, in quanto la sanatoria è funzionale a rivestire di legittimità un fatto al quale è intrinsecamente correlata: senza il fatto (la realizzazione di un immobile abusivo) non sarebbe perciò possibile un esame *ex post* ed *una tantum* della qualificazione giuridica, cioè della possibile sanabilità dello stesso.

Al contrario, nello schema della concessione edilizia "ordinaria", quale disegnato dalla l. n. 10/1977, il fatto oggettivo, rappresentato dalla costruzione, segue e non precede il rilascio del titolo.

Infatti, gli artt. 3 e 11 della l. n. 10/1977 ricollegano il rilascio della concessione edilizia (anche senza condizionarne la legittimità C.d.S., Sez.V, 15 aprile 1996, n. 426) alla corresponsione di contributi per un'attività futura di edificazione (e di predisposizione delle opere di urbanizzazione). Al momento del rilascio del titolo, quindi, i contributi vanno a gravare su un immobile ancora inesistente.

Per conseguenza, nello schema della concessione "ordinaria" risulta ragionevole il collegamento tra momento del rilascio del titolo e tariffe comunali vigenti allo stesso momento, poiché l'effetto conformativo del territorio è già completamente prefigurato nei suoi aspetti ideali.

All'opposto, nell'ambito della legislazione di sanatoria, l'effetto si è già verificato, e non in forza del titolo rilasciato dalla P.A., ma proprio in assenza di quest'ultimo (C.d.S., n. 5500/2002, cit.).

Del resto, se si ritenesse applicabile pure al condono la regola che per la quale la determinazione degli oneri concessori dovuti si fa avendo riguardo al momento del rilascio del titolo (art. 11 della l. n. 10/1977), si correrebbe il rischio di legittimare l'eventualità di una notevole divaricazione temporale tra il momento idealmente risarcitorio del *vulnus* (coincidente con l'atto sanatoria) e la situazione di fatto (la realizzazione dell'abuso).

Ciò, secondo la giurisprudenza più sopra richiamata, si porrebbe in contrasto con i principi:

a) di uguaglianza nella soggezione alle prestazioni patrimoniali imposte (artt.3 e 23 Cost.), poiché due uguali violazioni urbanistico-edilizie, contemporaneamente ultimate, potrebbero essere sanate attraverso la corresponsione di oneri di importo ben diverso:

b) di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), in quanto la determinazione della tariffa applicabile al caso concreto verrebbe a dipendere dalle scelte discrezionali effettuate del Comune in sede organizzativa e così si potrebbe arrivare all'assurdo di vedere "premiata" l'inerzia amministrativa;

c) di affidamento del privato nel corretto esercizio delle attribuzioni da parte della P.A. (artt. 3 e 97 Cost.), in relazione allo svolgimento, nei termini prescritti, delle attività istruttorie necessarie per il completamento della pratica.

Peraltro, il Collegio ritiene di dover dissentire dall'orientamento giurisprudenziale ora visto, laddove questo reputa che, per i casi di condono, il momento al quale si deve far riferimento ai fini della determinazione degli oneri concessori dovuti, sia quello della presentazione dell'istanza di condono.

Ed infatti, il Collegio ritiene di dover condividere la tesi formulata dai ricorrenti, per la quale, nella disciplina del condono dettata dall'art. 39 della l. n. 724/1994, il computo degli oneri concessori dovuti deve essere effettuato facendo riferimento alle disposizioni vigenti al 1° gennaio 1995, cioè alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 724/1994.

Ciò, alla luce della lettura del combinato disposto dell'art. 39, comma 1, della l. n. 724 cit. e dell'art. 37, quarto comma, della l. n. 47/1985 (richiamato, come tutte le altre disposizioni del Capo IV della l. n. 47/1985, dall'art. 39, comma 1, cit.).

L'art. 37, quarto comma, cit., stabilisce, infatti, che, in caso di mancato esercizio, nel termine da esso stabilito, della potestà di legiferare in materia di importo del contributo di concessione, assegnata alle Regioni dai commi secondo e terzo dello stesso art. 37, "*si applicano le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge*", ossia della l. n. 47/1985.

A propria volta, l'art. 39, comma 1, della l. n. 724/1994 stabilisce, tra l'altro che i termini contenuti nelle disposizioni richiamate dal medesimo comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della l. n. 47/1985 (dunque anche il termine previsto dall'art. 37, quarto comma, della l. n. 47/1985, richiamato dall'art. 39, comma 1, cit.) o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore dell'art. 39 stesso, quindi come riferiti al 1° gennaio 1995.

In definitiva, quindi, dal combinato disposto delle norme ora citate si desume che, per la determinazione degli importi dovuti a titolo di oneri concessori per le opere abusive condonate ex l. n. 724/1994, occorre fare riferimento alle "*norme vigenti*" al tempo dell'entrata in vigore dell'art. 39 della l. n. 724 cit., ossia al 1° gennaio 1995. L'espressione "*norme vigenti*", al pari di quella di "*disposizioni*" utilizzata dall'art. 2, comma 37, lett. i), della l. n. 662/1996, è, infatti, comprensiva anche degli atti con i quali i Consigli Comunali fissano in via generale i criteri di calcolo degli oneri in parola, attesa la natura regolamentare di tali atti (cfr. C.G.A.R.S., 2 marzo 2007, n. 64)

Ne discende che, nel caso di specie, va esclusa l'applicabilità ai ricorrenti della disciplina degli importi degli oneri concessori contenuta nella deliberazione del

Consiglio Comunale di Segrate n. 10 del 2 febbraio 1995, trattandosi di disciplina introdotta successivamente al 1° gennaio 1995.

Deve, pertanto, ritenersi fondata la pretesa dei ricorrenti stessi di vedersi applicati gli importi previsti dalla deliberazione della Giunta Municipale di Segrate n. 1012 del 12 novembre 1992, avendo quest'ultima provveduto all'aggiornamento degli oneri precedentemente stabiliti. Né in proposito possono sorgere dubbi per il fatto che trattasi di deliberazione della Giunta, anziché del Consiglio Comunale, perché, a ben vedere, quello di cui si discute è un atto di mera attualizzazione, sulla base degli indici ISTAT, del valore monetario degli oneri fissato con una deliberazione del Consiglio Comunale di alcuni anni prima.

In contrario non può invocarsi, come pretende la difesa comunale, l'art. 2, comma 37, lett. i), della l. n. 662/1996, per farne discendere l'applicabilità, alla fattispecie in esame, delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 1997 – data di entrata in vigore della l. n. 662 cit. – dunque, della disciplina in tema di oneri concessori di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 2 febbraio 1995.

Ad una lettura approfondita, infatti, l'art. 2, comma 37, lett. i), cit., pare piuttosto confermare la validità della soluzione che si è indicata.

Infatti, la disposizione *de qua* ha introdotto per le Regioni la possibilità di dettare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della l. n. 47/1985, una nuova disciplina della misura del contributo concessorio, che tenesse conto di certi fattori (tipologia delle costruzioni, loro destinazione d'uso, loro localizzazione con riferimento alle caratteristiche dei Comuni) e che ne stabilisse l'importo in misura non inferiore al 70% di quella che discendeva dalla previgente regolamentazione. Tale potere di legiferare avrebbe dovuto essere esercitato dalle Regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 37, lett. i), cit., ossia dal 1° gennaio 1997. Decorso inutilmente detto termine, aggiunge la stessa lett. i), “*si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data*”.

Ora, tra le disposizioni vigenti alla data del 1° gennaio 1997 vi sono certamente sia l'art. 39, comma 1, della l. n. 724/1994, sia l'art. 37 della l. n. 47/1985.

Atteso il mancato esercizio, da parte del Legislatore regionale lombardo, del citato potere di legiferazione nei novanta giorni dal 1° gennaio 1997, se ne desume che, in base alle disposizioni vigenti al 1° gennaio 1997 e cioè, per quanto qui rileva, in base agli artt. 39, comma 1, cit. e 37, quarto comma, cit., il contributo concessorio avrebbe dovuto essere calcolato facendo riferimento alla data del 1° gennaio 1995 e quindi, nel caso di specie, applicando la deliberazione della Giunta Municipale n. 1012 del 12 novembre 1992 (e non quella del Consiglio Comunale n. 10 del 2 febbraio 1995).

In altri termini, non rileva il fatto che l'art. 2, comma 37, lett. i), della l. n. 662 cit. avesse attribuito al Legislatore regionale solo la possibilità di introdurre un regime più favorevole ai richiedenti in materia di contributi concessori, come sostengono i ricorrenti, ovvero la possibilità di modificare in qualunque modo, e dunque anche *in pejus*, il regime previgente, come afferma la difesa del Comune.

Ciò che rileva è che dalla disposizione in esame deriva, attraverso il richiamo alle “*disposizioni vigenti*” e dunque alle leggi nn. 724/1994 e 47/1985, una sorta di cd. cristallizzazione della disciplina applicativa del condono di cui alla l. n. 724/1994 in vigore al 1° gennaio 1995, nell’ipotesi – verificatasi in Lombardia – di mancato esercizio del potere di legiferazione regionale previsto dall’art. 2, comma 37, lett. i), cit. nel suindicato termine di novanta giorni.

Né è possibile intendere le “*disposizioni vigenti*” di cui all’art. 2, comma 37, lett. i), nella fattispecie in esame, come riferite esclusivamente alla disciplina contenuta nella menzionata deliberazione consiliare n. 10 del 1995, giacché, in disparte ogni altra considerazione, per il principio di gerarchia delle fonti gli artt. 39, comma 1 della l. n. 724/1994 e 37 della l. n. 47/1985 prevarrebbero comunque sulla predetta deliberazione.

Se ne ricava la fondatezza dell’ora visto motivo di ricorso.

Deve, invece, essere respinta la domanda dei ricorrenti, di accertamento del diritto a versare gli importi dovuti a titolo di oblazione e di oneri concessori in relazione alla superficie indicata nell’istanza di condono.

A sostegno di detta domanda i ricorrenti deducono, con il terzo motivo di ricorso, che i provvedimenti impugnati non chiarirebbero come il Comune sia pervenuto ad una diversa determinazione della superficie da condonare, risultando così del tutto privi di motivazione. In ogni caso, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, l’Amministrazione, nel provvedere sulle domande di condono, sarebbe stata vincolata al contenuto delle domande stesse e perciò non avrebbe potuto estendere il condono a superfici non indicate nelle richieste.

Le doglianze non possono essere condivise.

In particolare, con la memoria depositata il 12 maggio 2006 il Comune intimato ha sottolineato come alla base del diverso computo effettuato dall’Amministrazione, rispetto all’istanza degli odierni ricorrenti, vi fosse l’esame della documentazione fotografica e planimetrica da essi presentata, che aveva rivelato come nei casi in discorso si fosse proceduto alla trasformazione del seminterrato in piano abitabile. A tale trasformazione non poteva non adeguarsi il computo del Comune, a pena, in caso contrario, di consentire un artificioso frazionamento delle superfici oggetto di sanatoria, perpetrato al fine di ridurre l’onerosità di questa.

Le suddette affermazioni della difesa del Comune non sono state contestate nelle successive memorie depositate dai ricorrenti: né in quella depositata il 15 maggio 2006, né in quella del 29 dicembre 2006.

In particolare, non è stato contestato il fatto che dalla documentazione fornita dai medesimi ricorrenti l’Amministrazione abbia potuto desumere l’unitarietà della trasformazione abitativa realizzata, comprensiva, altresì, della trasformazione del seminterrato in spazio abitabile.

Del resto, nello stesso ricorso introduttivo, nel descrivere gli interventi abusivi, si menziona, tra l’altro, la trasformazione dei seminterrati in locali atti a consentire la permanenza (temporanea) di persone (pag. 14).

Sul punto si deve, perciò, ritenere, da un lato, che l'Amministrazione abbia inteso l'oggetto della sanatoria come riferito alle istanze considerate nel loro complesso e dunque comprensive anche della planimetria e documentazione allegata.

In proposito va rammentato che, secondo la giurisprudenza (Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 1998, n. 10500), in tema di condono edilizio non è consentito procedere al frazionamento dell'opera abusiva, che si deve considerare nel suo complesso, con il corollario dell'illegittimità della pretesa di conseguire il beneficio del condono solo per una parte dell'opera stessa (fattispecie relativa alla pretesa di ottenere il condono limitatamente al seminterrato abusivo, con esclusione del piano superiore rimasto privo degli essenziali elementi strutturali).

Quanto, poi, all'asserito difetto di motivazione, risulta al riguardo applicabile l'art. 21-*octies*, comma 2, prima parte, della l. n. 241/1990, introdotto dalla l. n. 15/2005 (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 12 ottobre 2006, n. 1957; T.A.R. Liguria, Sez. II, 6 febbraio 2006, n. 94).

Per quanto riguarda, invece, la domanda dei ricorrenti volta all'ottenimento della riduzione della oblazione stabilita dall'art. 39, commi 13 e 14, della l. n. 724/1994 per le opere abusive realizzate al fine di ovviare a situazioni abitative disagiate, a condizione che l'opera abusiva sia stata adibita ad abitazione principale, si osserva quanto segue.

In particolare, con il quarto motivo di ricorso si censura il diniego del beneficio *de quo* contenuto nei provvedimenti gravati, nonostante vi fossero i presupposti per l'applicazione del beneficio stesso, con conseguente violazione dell'art. 39, commi 13 e 14, della l. n. 724/1994. Sotto questo profilo, i ricorrenti formulano, altresì, la doglianza di difetto di motivazione.

In proposito, la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 17 giugno 1995, n. 2241/UL, si occupa specificamente al punto 5.3 della riduzione dell'oblazione di cui all'art. 39, commi 13 e 14 cit., nonché del suo coordinamento con il beneficio analogo previsto dall'art. 34 della l. n. 47/1985, stabilendo la cumulabilità, quando ne sussistano i presupposti, dei due benefici.

In dettaglio, la circolare recita che la riduzione di un terzo dell'oblazione e quella ulteriore, connessa ad una specifica convenzione con il Comune, si applicano per intere unità immobiliari costituenti prima abitazione, e non per abusi consistenti in ampliamenti, interventi sul patrimonio edilizio esistente, ecc., ancorché realizzati in una prima abitazione.

La difesa del Comune sostiene, pertanto che, poiché nel caso di specie ci si trova dinanzi ad abusi realizzati non nel corso dell'esecuzione dell'opera originaria, ma successivamente ad essa, anche se nel termine di legge, la suddetta riduzione non spetterebbe ai ricorrenti. La menzionata circolare ha, infatti, escluso dal beneficio in questione gli ampliamenti delle unità esistenti, ammettendolo solo per le nuove costruzioni.

Tale argomentazione è del tutto erronea.

Ed infatti, anzitutto la succitata circolare non può in nessun modo essere invocata, dovendosi considerare, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alle

fattispecie in esame, la modifica apportata all'art. 39, comma 14, cit. dall'art. 2, comma 37, lett. *l*), della l. n. 662/1996 (disposizione, quest'ultima, che risulta di certo applicabile alle fattispecie stesse, tenuto conto della data di emanazione dei provvedimenti impugnati).

In base a detta modifica, nel testo dell'art. 39, comma 14, della l. n. 724/1994 è stato introdotto un inciso che stabilisce espressamente la riduzione dell'oblazione anche nei casi di ampliamento dell'abitazione, nonché per gli interventi di cui alle lett. *c*) e *d*) dell'art. 31 della l. n. 457/1978 (relative, rispettivamente, al restauro e risanamento conservativo ed agli interventi di ristrutturazione edilizia).

Se ne desume che, anche a voler qualificare gli interventi effettuati dai ricorrenti come interventi di ampliamento delle abitazioni esistenti – ciò che, peraltro, viene contestato dai ricorrenti medesimi – la riduzione dell'oblazione non può per questa sola ragione essere negata, come invece pretende il Comune.

Ma l'Amministrazione erra altresì nell'interpretazione che propone del punto 5.3 della circolare in esame, in quanto, a ben vedere, la riduzione del terzo e quella, di maggior importo ed ulteriore, riconnessa ad apposita convenzione con il Comune, rappresentano i benefici in materia di oblazione previsti dall'art. 34, commi 3 e 4, della l. n. 47/1985 e non quello *ex art.* 39, comma 13, della l. n. 724/1994.

Si tratta di benefici, consistenti in riduzioni dell'oblazione dovuta, ben distinti tra loro, tanto che, come già detto, la circolare n. 2241/UL si sforza di coordinarne la disciplina, ammettendone la sommatoria.

Orbene, è chiaro, già dal testo della citata circolare, che l'inciso di essa, con cui si esclude la riduzione dell'oblazione per gli interventi di ampliamento, si riferisce solamente al beneficio di cui alla l. n. 47/1985. Nessuna esclusione di tal genere la circolare dispone, invece, per il beneficio introdotto dall'art. 39, commi 13 e 14, della l. n. 724/1994.

Ne discende la fondatezza del quarto motivo di ricorso ed il conseguente obbligo dell'Amministrazione comunale di procedere all'ulteriore verifica dell'esistenza o meno dei presupposti per l'applicazione della riduzione *ex art.* 39 cit., in esito alla quale, ove si verifichi l'insussistenza di cause ostative diverse da quella eccepita (del tutto infondatamente, come detto) in questa sede, la riduzione in parola dovrà essere senz'altro accordata.

Da quanto appena detto deriva, invece, l'infondatezza della pretesa dei ricorrenti di ottenere, altresì, la speciale riduzione di un terzo dell'oblazione prevista dall'art. 34, terzo comma, della l. n. 47/1985, in aggiunta a quella ad essi spettante *ex art.* 13, commi 13 e 14 della l. n. 724/1994.

L'applicazione di tale beneficio anche al condono di cui alla l. n. 724/1994 è stata prevista dall'art. 39, comma 16, di quest'ultima legge e si è poc'anzi visto come la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2241/UL del 1995 abbia ammesso la cumulabilità delle due riduzioni, quella prevista dall'art. 39, commi 13 e 14, della l. n. 724 e quella prevista dall'art. 34, commi terzo e quarto, della l. n. 47, purché sussistano i rispettivi presupposti.

A sostegno della loro pretesa i ricorrenti deducono, con il quinto motivo di ricorso, oltre alla violazione delle norme appena citate, la censura di difetto di motivazione e di istruttoria, asserendo la sussistenza, nei casi che li riguardano, dei presupposti previsti dall'art. 34, terzo comma, cit. (opera abusiva eseguita al solo fine di essere destinata a prima abitazione del richiedente il condono).

In senso contrario, tuttavia, è agevole richiamare quanto sopra detto in relazione al punto 5.3 della menzionata circolare n. 2241/UL, il quale limita l'applicazione del beneficio *ex art. 34* della l. n. 47/1985 solo alle nuove costruzioni, espressamente escludendolo nel caso di opere abusive consistenti in ampliamenti o interventi sul patrimonio edilizio già esistente.

Se ne desume l'infondatezza della pretesa ora in esame, avendo i ricorrenti posto in essere gli abusi condonati in un'epoca successiva al completamento dei lavori da parte della Cooperativa titolare della concessione edilizia.

Per quanto riguarda, poi, la doglianza relativa alla qualificazione degli interventi abusivi come nuove costruzioni ed ampliamenti, anziché come meri mutamenti di destinazione d'uso o, al più, interventi di ristrutturazione edilizia, formulata con il sesto motivo di ricorso – con il quale si deduce la violazione dell'art. 3 della l. n. 10/1977 e dell'art. 39, comma 9, della l. n. 724/1994 – si osserva che la doglianza in parola è meritevole di accoglimento.

In dettaglio, i ricorrenti sostengono che gli interventi effettuati, consistendo nella trasformazione di vani sottotetto e locali seminterrati in locali atti a consentire la permanenza temporanea di persone, non possono in nessun modo essere qualificati come nuove costruzioni, riguardando edifici già esistenti, né come ampliamenti, in quanto non hanno comportato variazioni della sagoma di detti edifici.

Sul punto si rileva che la documentazione depositata dal Comune intimato in data 4 maggio 2006 e consistente nella copia della pratica edilizia relativa a ciascuno dei ricorrenti, è completa unicamente per il ricorrente sig. Claudio Zoppetti, per il quale soltanto, dunque, è dimostrato documentalmente che l'abuso condonato ha avuto ad oggetto la trasformazione del sottotetto in superficie utile abitabile e del seminterrato in superficie non residenziale (cfr. il testo della relativa concessione in sanatoria). Nondimeno, è la stessa difesa comunale che descrive gli abusi di cui si discute alla stregua di interventi che hanno comportato la trasformazione ad uso abitativo dei sottotetti e, talora, dei seminterrati, sicché si può, per tal via, ritenere dimostrato l'oggetto dell'abuso condonato anche per gli altri ricorrenti diversi dal sig. Zoppetti (sigg.ri Ottoboni, Piovesana e Zafferri).

Tutto ciò premesso, reputa il Collegio che gli interventi di trasformazione ad uso abitativo dei sottotetti, ancorché, nel caso di specie, anteriori alla l.r. n. 15/1996, siano da qualificare, alla stregua del chiaro dettato di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge regionale, come ristrutturazioni ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d) della l. n. 457/1978: questo, non in base ad un'applicazione retroattiva della legge *de qua*, inaccettabile (ed infatti le opere eseguite restano abusi da condonare), ma utilizzando il dettato dell'art. 3, comma 2, cit., quale parametro interpretativo della disciplina applicabile al caso di specie (l'art. 31 della l. n. 457 cit.).

Peraltro, anche a non condividere siffatta impostazione, non si potrebbe comunque addivenire alle conclusioni del Comune, poiché, secondo la giurisprudenza (Cass. pen., Sez. III, 3 ottobre 2002), la trasformazione di un sottotetto in mansarda determina un mutamento di destinazione d'uso, urbanisticamente rilevante: in tale ottica, l'abuso sarebbe da qualificare, pertanto, quale cambio d'uso e non già quale nuova costruzione od ampliamento.

Va poi qualificata come mutamento di destinazione d'uso la trasformazione del seminterrato non abitabile in un locale idoneo alla permanenza di persone (Cass. pen., Sez. III, 3 ottobre 2002, cit.; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 15 marzo 1999, n. 111).

Ne discende la fondatezza dell'ora visto motivo di ricorso.

Da ultimo, in ordine alle censure avanzate con il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo di ricorso, riguardanti gli interessi e la maggiorazione di cui all'art. 3 della l. n. 47/1985 per il ritardo nel pagamento, si deve rilevare anche a tal riguardo che la documentazione versata in atti risulta completa solo per il sig. Zoppetti, ma non per gli altri ricorrenti.

Peraltro, trattasi di circostanza non ostativa alla decisione del ricorso sul punto, in quanto il Collegio ritiene condivisibile l'argomentazione dei ricorrenti, secondo i quali dagli stessi provvedimenti impugnati si desume l'implicita ammissione che un acconto del dovuto era già stato versato all'atto di presentazione della domanda di condono. Ed infatti, i suddetti provvedimenti contengono l'esplicito riferimento alla rideterminazione delle somme richieste a titolo di "*conguaglio*", utilizzando un termine che non può che indicare il già avvenuto pagamento parziale di quanto dovuto.

In altre parole, sotto il profilo in esame i provvedimenti gravati si rivelano percorsi da un'intrinseca contraddittorietà tra quanto affermato circa la rideterminazione delle somme dovute a titolo di "*conguaglio*" e la successiva richiesta di pagamento di interessi per mancato anticipo oneri e maggiorazione *ex* art. 3 della l. n. 47 del 1985.

Sul punto, nemmeno l'argomentazione addotta dalla difesa del Comune – la quale sostiene che il computo di interessi e maggiorazione è stato effettuato per il tempo intercorrente tra il 31 marzo 1995 (termine ultimo di presentazione dell'istanza di condono) ed il 30 settembre 1996 (data di inizio della sospensione disposta dallo stesso Comune) – appare idonea a superare la contraddittorietà della terminologia utilizzata dai provvedimenti comunali gravati, secondo quanto esposto.

Se ne desume la fondatezza degli ora visti motivi di ricorso.

In definitiva, quindi, il ricorso deve essere parzialmente accolto.

Nello specifico, utilizzando l'ordine seguito nella trattazione, sono meritevoli di accoglimento l'undicesimo, il quarto, il sesto, il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo di gravame. Debbono, invece, essere respinti il primo, il terzo ed il quinto motivo di gravame. Gli ulteriori motivi debbono, poi, reputarsi assorbiti.

Pertanto, previo annullamento dei provvedimenti gravati nelle parti relative a tali punti, vanno accolte le domande dei ricorrenti di accertamento:

del diritto a versare gli importi dovuti a titolo di contributi concessori nella misura derivante dall'applicazione della deliberazione della Giunta Comunale di Segrate n. 1012 del 12 novembre 1992;

del diritto alla determinazione dei predetti contributi nella misura stabilita per gli interventi di modifica di destinazione d'uso e di ristrutturazione edilizia.

I provvedimenti impugnati debbono essere annullati anche laddove dispongono il pagamento degli interessi per mancato anticipo oneri e della maggiorazione *ex art.* 3 della l. n. 47 cit., fermo restando il potere del Comune di ricontrollare l'effettivo pagamento delle somme dovute nei termini di cui all'art. 39, comma 10, della l. n. 724/1994.

Per conseguenza, va disposta la condanna del Comune resistente alla restituzione degli importi illegittimamente percepiti, con gli interessi legali calcolati dalla data della proposizione della domanda giudiziale, se gli importi sono stati versati prima di tale data, ovvero dal giorno del pagamento, se successivo, dovendosi presumere la buona fede del Comune percipiente (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 maggio 2004, n. 1620) e sino al giorno dell'effettiva restituzione.

Va, invece, rigettata la domanda di rivalutazione monetaria.

La giurisprudenza consolidata ha infatti chiarito che la domanda di rivalutazione monetaria formulata in ordine all'indebito pagamento di oneri di urbanizzazione deve essere respinta, tenuto conto che l'obbligazione di restituzione dell'indebito genera, *ex art.* 2033 c.c., solo l'obbligazione accessoria di interessi (C.d.S., Sez. V, 24 luglio 1993, n. 799; id., 15 febbraio 1994, n. 81; T.A.R. Marche, 12 maggio 2004, n. 296; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1620/2004 cit.).

Sussistono, comunque, giusti motivi per la compensazione delle spese, considerata la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione, Seconda così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, dal T.A.R. per la Lombardia, Sezione II, nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2007, con l'intervento dei signori magistrati:

MARIO AROSIO	Presidente
DANIELE DONGIOVANNI	Referendario
PIETRO DE BERARDINIS	Ref., estensore